Proposta	n. PDEL-2026-83 del 25/06/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-82 del 30/06/2026
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di Protocollo di Intesa con la Regione Emilia-Romagna e Confindustria Emilia Centro per lo sviluppo di un progetto pilota volto a sviluppare impianti geotermici nei distretti produttivi regionali e favorirne la diffusione presso le imprese.
Dirigente proponente	Direzione Generale - Ferrecchi Paolo
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno *30/06/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTI:

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che stabilisce che gli Stati membri provvedano a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%;
- la Direttiva UE 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta EED III, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che introduce l’obbligo di integrazione del principio “energy first”, insieme a obiettivi di risparmio energetico annuale per gli Stati membri;
- la Direttiva UE 2023/2413, cosiddetta RED III (Renewable Energy Directive III), che modifica la Direttiva 2018/2001 e prevede entro il 2030 una quota rinnovabile pari almeno al 42,5% nel consumo finale di energia, con l’obiettivo di raggiungere il 45%, oltre a chiedere che gli Stati membri in via preferenziale possano destinare almeno il 5% della capacità delle nuove installazioni energetiche a soluzioni innovative;
- la Direttiva UE 2024/1275, c.d. “Case Green” (EPBD4), che introduce misure ambiziose per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l'uso di energie rinnovabili nel settore edilizio, stabilendo target per il 2030 e il 2040 per trasformare il parco edilizio nazionale (residenziale e non) in edifici a zero emissioni entro il 2050;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il Decreto Legislativo 24 novembre 2024 n. 190, cosiddetto Testo Unico sulle Rinnovabili, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e definisce i criteri per l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici e il burden

sharing delle Regioni, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";

- il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che ha recepito la citata Direttiva "RED III";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la Legge Regionale 29 maggio 2026, n. 5 recante "Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale";

VISTE altresì:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che la citata Direttiva "RED III" e il D.Lgs. n. 5/2026 individuano, fra i principali target di riferimento su cui intervenire in modo prioritario, il settore industriale assieme a quello dei trasporti e dell'edilizia;
- che la geotermia, tra cui quella a bassa entalpia che sfrutta il gradiente termico presente negli strati più superficiali del sottosuolo, è fra le fonti rinnovabili riconosciute dai citati provvedimenti normativi;
- che la riduzione dei consumi energetici e la transizione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili elettriche e termiche sono leve fondamentali per affrontare le sfide globali del cambiamento climatico, della sicurezza energetica, della decarbonizzazione, della riduzione delle emissioni inquinanti e del contenimento della spesa energetica per le imprese e per tutto il sistema economico regionale;

CONSIDERATO:

- che la Regione Emilia-Romagna, con la citata L.R. n. 5/2026, incentiva l’utilizzo della risorsa geotermica;
- che Confindustria Emilia Area Centro ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna una proposta di collaborazione per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato allo sviluppo e all’implementazione di impianti geotermici presso le imprese del territorio dell’Emilia-Romagna;
- che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1019 del 22/06/2026, ha ritenuto di condividere la finalità della proposta;
- che la Regione Emilia-Romagna ha valutato altresì opportuno avvalersi della collaborazione di Arpae Emilia-Romagna per lo sviluppo del progetto di cui trattasi;
- che con la medesima D.G.R. n. 1019/2026 la Regione Emilia-Romagna ha approvato uno schema di Protocollo di Intesa finalizzato a definire i termini della collaborazione tra Regione, Arpae e Confindustria Emilia Area Centro che consenta lo sviluppo e l’attuazione del suddetto progetto pilota;

VISTO:

- lo schema di Protocollo di Intesa, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, concernente la collaborazione per la realizzazione di un progetto pilota volto a sviluppare impianti geotermici nei distretti produttivi regionali, con particolare riferimento alla geotermia a bassa e/o media entalpia;

RILEVATO:

- che il Protocollo allegato 1 ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per successivi tre anni con accordo scritto tra le parti;
- che gli impegni delle parti sono definiti nell’art. 4 del Protocollo di cui trattasi;
- che, in particolare, Arpae si impegna a:
    - mettere a disposizione il proprio know-how e le proprie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di geotermia;
    - collaborare, in particolare nell’ambito dei procedimenti autorizzativi, all’individuazione di eventuali criticità attraverso la razionalizzazione dei flussi operativi e il monitoraggio continuo delle tempistiche, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei termini per la conclusione delle procedure di propria competenza;
    - diffondere attraverso i propri canali l’informazione inerenti al Progetto, favorendone la

conoscenza;

- che il Protocollo non comporta oneri finanziari diretti a carico di Arpae;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Protocollo di Intesa con la Regione Emilia-Romagna e Confindustria Emilia Centro, allegato 1 al presente atto, concernente lo sviluppo e l'attuazione di un progetto pilota finalizzato all'implementazione di impianti geotermici presso le imprese del territorio dell'Emilia-Romagna;
- di individuare quale referente per Arpae Emilia-Romagna per il coordinamento delle attività e la concertazione con gli enti interessati dall'attuazione del progetto pilota, così come previsto all'art. 4 del Protocollo allegato 1, la Coordinatrice delle Aree Autorizzazioni ambientali e Energia, Dott.ssa Valentina Beltrame;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Ing. Paolo Ferrecchi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con la Regione Emilia-Romagna e Confindustria Emilia Centro per la realizzazione di un progetto pilota volto a sviluppare impianti geotermici nei distretti produttivi regionali e favorirne la diffusione presso le imprese, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Protocollo di cui al precedente punto 1. ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per successivi tre anni mediante accordo scritto tra le parti;
3. di dare atto inoltre che gli impegni delle parti sono definiti nell'art. 4 del Protocollo di cui trattasi;
4. di individuare quale referente per Arpae Emilia-Romagna per il coordinamento delle attività e

la concertazione con gli enti interessati dall'attuazione del progetto pilota, così come previsto all'art. 4 del Protocollo allegato 1, la Coordinatrice delle Aree Autorizzazioni ambientali e Energia, Dott.ssa Valentina Beltrame;

5. di dare atto infine che il Protocollo allegato 1 non comporta oneri finanziari diretti a carico di Arpae.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ARPAE E CONFINDUSTRIA EMILIA CENTRO PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO PILOTA VOLTO A SVILUPPARE IMPIANTI GEOTERMICI NEI DISTRETTI PRODUTTIVI REGIONALI E FAVORIRNE LA DIFFUSIONE PRESSO LE IMPRESE

TRA

La Regione Emilia-Romaqna (C.F. 80062590379), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 (nel seguito "Regione Emilia-Romagna" o "Regione"), rappresentata da _____, nella Sua qualità di _____,

E

- Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE, con sede in _____ rappresentata da _____ che interviene nel presente atto nella Sua qualità di _____;
- CONFINDUSTRIA EMILIA CENTRO con sede in _____ rappresentata da _____ che interviene nel presente atto nella Sua qualità di _____;

Premesso che

- la Direttiva (UE) 2023/2413 – "RED III" ha inteso rafforzare ulteriormente le politiche per la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili accelerando la transizione energetica verso un sistema a basse emissioni di carbonio e individuando, fra i principali target di riferimento su cui

intervenire in modo prioritario, il settore industriale assieme a quello dei trasporti e dell'edilizia;

- il Decreto Legislativo 24 novembre 2024 n. 190, cosiddetto Testo Unico sulle Rinnovabili, disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, definisce i criteri per l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici e fissa per la Regione Emilia-Romagna il burden sharing al 2030 per la quota di 6,3 GW;
- il D. Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, ha recepito la citata Direttiva "RED III" elevando le soglie percentuali di impiego di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER);
- la Legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 recante "Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale" incentiva l'utilizzo della risorsa geotermica prevedendo la possibilità di installare impianti geotermici in tutte le aree del territorio regionale in cui sia accertata la presenza della relativa risorsa;
- la riduzione dei consumi energetici e la transizione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili elettriche e termiche sono leve fondamentali per affrontare le sfide globali del cambiamento climatico, della sicurezza energetica, della decarbonizzazione, della riduzione delle emissioni inquinanti e del contenimento della spesa energetica per le imprese e per tutto il sistema economico regionale, e che in tale prospettiva, la promozione di progetti volti a favorire il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili è interesse comune delle parti;
- la geotermia a bassa e media entalpia costituisce una fonte rinnovabile termica ancora relativamente poco conosciuta e attuata dalle imprese, ma di cui si riconosce l'ampio potenziale inespresso nel territorio regionale e di cui s'intende esplorare le potenzialità di sostituzione dei consumi termici da fonte fossile, atto ad efficientare i consumi

energetici e pressoché azzerare le emissioni climalteranti e inquinanti correlate agli stessi;
- la Regione Emilia-Romagna è Ente di indirizzo e di governo del territorio, con un ruolo attivo nelle attività di programmazione e pianificazione e, attraverso le proprie strutture tecniche, si occupa anche della messa a sistema di dati che possono contribuire a valutare il potenziale geotermico del territorio regionale;
- ARPAE è Ente strumentale che svolge attività di monitoraggio attivo e vigilanza delle aree del demanio idrico ed è deputato al rilascio per conto della Regione di autorizzazioni e ambientali ai sensi della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- Confindustria Emilia Area Centro è associazione di categoria di primaria importanza, che rappresenta oltre 3500 imprese nei territori di Bologna, Ferrara e Modena e opera per promuoverne lo sviluppo competitivo;
- Confindustria Emilia Area Centro, con nota prot. 410127 del 21/04/2026, ha inviato una proposta di collaborazione per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato allo sviluppo e all'implementazione di impianti geotermici presso le imprese del territorio dell'Emilia-Romagna;
- La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. XX del XXX, ha ritenuto di condividere le finalità della proposta, individuando nel presente protocollo la forma più idonea di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (d'ora in poi **Protocollo**).

Art. 2- Oggetto

1. Il presente Protocollo ha come oggetto la definizione dei termini della collaborazione tra REGIONE EMILIA-ROMAGNA,

ARPAE e CONFINDUSTRIA EMILIA CENTRO, che consenta lo sviluppo e l'attuazione di un Progetto Pilota finalizzato allo sviluppo e all'implementazione di impianti geotermici presso le imprese del territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Le attività oggetto del presente Protocollo potranno riguardare anche l'organizzazione congiunta di iniziative ed eventi di sensibilizzazione riconducibili all'oggetto dello stesso.

Art. 3 – Obiettivi e finalità

1. Il presente Protocollo ha come obiettivo prioritario la promozione e la diffusione dell'utilizzo della geotermia a bassa e media entalpia come fonte energetica rinnovabile nel settore industriale. Nello specifico, si perseguono le seguenti finalità:

- ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti e inquinanti legati all'uso di energia termica da fonte fossile;
- favorire l'innovazione tecnologica ed il contenimento strutturale a lungo termine della spesa energetica delle imprese;
- sviluppare modelli di utilizzo della risorsa geotermica replicabili presso le imprese sul territorio regionale;
- incrementare e diffondere le competenze tecniche e gestionali in materia di energia rinnovabile geotermica.

ART. 4 - Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo ciascuna delle Parti si impegna, nel rispetto delle rispettive competenze, ad offrire il contributo necessario in termini di informazioni, strumenti e tecniche. In particolare:

Regione Emilia-Romagna, attraverso le sue strutture dell'Area Geologia Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente e del Settore Energia e Transizione Ecologica delle Imprese - Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo, si impegna a:

- individuare almeno un referente presso ciascuna delle proprie strutture coinvolte, per il coordinamento delle attività e la concertazione con gli enti interessati dall'attuazione del progetto pilota;
- mettere a disposizione il proprio know-how e le proprie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di geotermia, nell'ambito del Progetto Pilota e degli incontri con le imprese interessate;
- rendere disponibili i dati di rilevazione geotermica raccolti sul territorio regionale nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio e pianificazione, fornendo un supporto tecnico volto ad individuare eventuali potenzialità e criticità nella scelta delle potenziali aree di realizzazione degli impianti;
- cooperare nell'individuazione di criticità e di strumenti incentivanti, che possano scoraggiare o, al contrario, favorire lo sviluppo e la promozione della geotermia tra le imprese, al fine di mitigare i fattori ostativi e creare o potenziare i meccanismi di incentivazione;
- diffondere attraverso i propri canali l'informazione inerenti al Progetto, favorendone la conoscenza;

ARPAE si impegna a:

- individuare almeno un proprio referente, per il coordinamento delle attività e la concertazione con gli enti interessati dall'attuazione del progetto pilota, in collaborazione con le strutture regionali;
- mettere a disposizione il proprio know-how e le proprie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di geotermia, nell'ambito del Progetto Pilota e degli incontri con le imprese interessate;
- con particolare riferimento ai processi autorizzativi, collaborare all'individuazione di

eventuali criticità attraverso la razionalizzazione dei flussi operativi e il monitoraggio continuo delle tempistiche, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei termini per la conclusione delle procedure di propria competenza;
- diffondere attraverso i propri canali l'informazione inerenti al Progetto, favorendone la conoscenza;

Confindustria Emilia Area Centro si impegna a:

- individuare almeno un proprio referente che rappresenti Confindustria Emilia nelle fasi progettuali ed eventualmente in sede di incontro e partecipazione a tavoli tecnici, riunioni e momenti di approfondimento;
- mettere a disposizione il proprio know-how e le proprie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di geotermia, nell'ambito del Progetto Pilota e degli incontri con le imprese interessate;
- cooperare nell'individuazione di criticità e di strumenti incentivanti, che possano scoraggiare o, al contrario, favorire lo sviluppo e la promozione della geotermia tra le imprese, al fine di mitigare i fattori ostativi e creare o potenziare i meccanismi di incentivazione;
- favorire, attraverso il rapporto relazionale esistente nell'ambito della propria base associativa, l'individuazione di un numero ristretto di imprese capofila, interessate a partecipare al progetto pilota, curando le attività di informazione e coinvolgimento delle aziende;
- diffondere attraverso i propri canali l'informazione inerenti al Progetto, favorendone la conoscenza.

2. Le parti si impegnano altresì all'eventuale organizzazione congiunta di iniziative ed eventi di promozione e sensibilizzazione riconducibili all'oggetto del presente Protocollo.

ART. 5 – Durata e rinnovo

1. La durata della presente Protocollo è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed è

rinnovabile per successivi anni 3 (tre). L'eventuale rinnovo potrà avvenire con accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi delle attività e dei risultati ottenuti, entro la data di scadenza.

ART. 6 - Aspetti finanziari

1. Dal presente Protocollo non conseguirà, per le parti, alcun onere finanziario. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle rispettive disposizioni.
2. Eventuali esborsi saranno definiti per attività individuate e regolamentate da specifici Accordi o Convenzioni, previa verifica della disponibilità sui relativi capitoli di bilancio.

ART. 7 – Pubblicazioni e altre forme di divulgazione

1. Ciascuna Parte è sin d'ora autorizzata a pubblicare in forma aggregata e anonimizzata i risultati delle analisi compiute.
2. Ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e/o l'oggetto delle attività congiunte di cui al presente Protocollo, previa comunicazione alle altre Parti del testo della pubblicazione e/o presentazione, entro il termine di almeno 30 (trenta)giorni prima della data di pubblicazione e/o presentazione prevista, al fine di permettere alla Parte ricevente di verificare che il documento non contenga proprie informazioni confidenziali o risultati suscettibili di protezione.
3. La Parte ricevente non potrà irragionevolmente ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dall'altra Parte.
4. Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.
5. Nelle eventuali divulgazioni, ciascuna Parte si impegna altresì sin d'ora a dichiarare che i risultati sono stati

realizzati nell'ambito delle attività del presente Protocollo.

ART. 8 – Sicurezza e riservatezza dei dati

1. Il presente Protocollo non prevede scambio di dati personali tra le parti.
2. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui si venga eventualmente in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente protocollo, di non divulgarli in alcun modo e forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Protocollo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza espressa autorizzazione.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Protocollo.
4. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 2 e 3 e rispondono reciprocamente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 2 a 4, le Parti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Protocollo, fermo restando che ciascuna sarà tenuta a risarcire all'altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali, le parti danno atto che le attività previste dal presente protocollo sono realizzate utilizzando dati messi a disposizione in forma anonima/anonimizzata.

2. Le parti mantengono la titolarità delle banche dati e dei relativi trattamenti, ciascuna per gli ambiti di propria competenza e si impegnano al rispetto degli obblighi ed adempimenti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, nonché dal "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati.
3. Nell'eventualità che si renda necessario il trattamento di dati personali per le finalità di cui al presente protocollo, le parti provvederanno alla definizione dei rispettivi ruoli, obblighi e responsabilità ai sensi del GDPR, provvedendo se necessario alla nomina dei responsabili del trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 10 – Comunicazioni tra le parti

1. Ai fini della presente Protocollo, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche inerenti alla stessa dovranno essere effettuate mediante le caselle PEC sottoindicate:

per la Regione Emilia-Romagna: _____
per ARPAE: _____
per Confindustria Emilia centro_____

ART. 11 – Referenti

1. le Parti stabiliscono che la responsabilità scientifica per l'implementazione delle attività oggetto della Protocollo viene attribuita:
per la Regione Emilia-Romagna: _____
per ARPAE: _____
per Confindustria Emilia Centro: _____

ART. 12 - Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo; il recesso deve essere esercitato, in forma scritta, a mezzo pec, da inviarsi agli indirizzi di cui all'articolo 10. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso di 30 giorni, che decorre dalla data in cui la relativa comunicazione sia stata ricevuta.

ART. 13 – Controversie e foro competente

1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.
2. Le Parti ispirano i rapporti reciproci al principio di leale collaborazione e si impegnano, qualora dovessero insorgere controversie nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del Protocollo, ad esperire un tentativo di risoluzione amichevole/conciliativo.
3. In caso di mancato esito conciliativo, le Parti eleggono come Foro esclusivo competente quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo viene stipulato per scrittura privata non autenticata in formato digitale e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n°131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico del soggetto _____, che provvederà al relativo assolvimento.
2. Qualora necessario, il Protocollo potrà essere integrato o modificato, in qualunque momento, esclusivamente per atto scritto, previa intesa tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente